



TRIBUNALE DI MATERA

Il Giudice

ha emanato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso presentato *ex lege* n. 3/2012 da PISANO CARMELA, con il quale si propone la ristrutturazione dei debiti gravanti sulla stessa, nelle forme del piano del consumatore;
- considerato che nella specie è pacifico che si verta in ipotesi di piano del consumatore, non essendo i debiti contratti riconducibili ad attività di impresa;
- rilevato che ai sensi dell'art. 12bis della legge, il Giudice deve <anche ai fini dell'omologa> preliminarmente verificare se la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012;
- rilevato che ai sensi dell'art. 7 il piano volto alla ristrutturazione dei debiti si deve fondare su *"di un piano che assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti.....e che preveda, "le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni"*;
- rilevato che la proposta è stata garantita anche dal soggetto <il coniuge della proponente> che dovrà far fronte ai pagamenti ed all' adempimento in caso di mancato pagamento dalla proponente, e tanto ai sensi di quanto previsto ai dall' art. 8 comma II° (la proposta **deve** essere sottoscritta anche dai terzi che consentono il conferimento dei redditi (o beni) sufficienti per assicurarne l'attuabilità;
- considerato inoltre che ulteriore garanzia per l' adempimento della proposta, è costituita dai beni immobili di proprietà della proponente, già peraltro oggetto di esecuzione;
- rilevato che è stato fornito l' elenco dei beni del debitore, e che sono state formulate valutazioni specifiche sul relativo valore, e che sono stati indicati e riscontrati i redditi periodici a disposizione della proponente e del garante;
- considerato che sono stati anche resi specifici chiarimenti sulla prospettiva liquidatoria e correlata compatibilità con riferimento alla fattibilità;
- rilevato che sono state rese specifiche valutazioni in ordine alla probabile convenienza <ed in concreto> del piano rispetto all' alternativa liquidatoria;

R.G. 38/2016 c.p.

- rilevato che è nella specie è stato dedotto ed evidenziato che, pur riscontrandosi garanzie patrimoniali immobiliari, possa ritenersi favorevole la prospettiva di soddisfacimento integrale di tutti i creditori, nelle forme e tempi in proposta evidenziati, rispetto alla tempistica ipotizzabile per alla tempistica per la liquidazione dei beni, ed alle possibilità di ricavo;

- rilevato che a fronte la debitoria complessiva oggetto di proposta e di soddisfacimento, è indicata in € 39.648,65;

- considerato che viene proposto il pagamento del 100% della sola sorte capitale dei debiti contratti nei confronti dei debitori in atti individuati, con indicazione di tempistiche differenziate per il soddisfacimento dei crediti dei vari creditori; tanto con risorse proprie della proponente, e con garanzia data dal coniuge <percettore di redditi mensili> per l' adempimento, ed eventualmente con garanzia data dai beni immobili, e in un arco temporale compatibile con le esigenze di soddisfacimento, essendo stato indicato un termine massimo di 48 mesi, con moratoria di un anno, e con pagamento in prededuzione delle spese di procedura;

- Rilevato che la proposta prevede specificamente, e secondo il piano da ultimo formulato e depositato il 6/3/2019, e sottoposto al vaglio dei creditori, :

1) utilizzo di quota parte della retribuzione mensile della Pisano per i pagamenti oggetto del piano;

2) pagamento dei crediti prededucibili (avvocato incaricato e professionista OCC ed Ing. Andrulli) nel termine di 12 mesi; nello stesso termine dovranno essere soddisfatti <secondo il piano da ultimo formulato e poc'anzi richiamato> il Comune di Scanzano J. e l' Agenzia delle Entrate;

3) pagamento integrale della sorte capitale , con richiesta di moratoria di un anno a partire dall' omologa, nell' arco temporale di 48 mesi e per rate temporali costanti


Il tutto con disponibilità dell'importo di € 650,00 mensili.

- rilevato che il proponente ha precisato che non è in grado di offrire somme ulteriori per i pagamenti <essendo previsto che il proprio coniuge -che ha sottoscritto apposita dichiarazione- può garantire con i propri redditi l' esecuzione dei pagamenti previsti dal piano>;

- considerato che può desumersi che la proposta sia finalizzata anche a preservare la titolarità di immobile;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that starts with a long horizontal stroke and ends with a sharp upward curve.

- considerato che il piano si fonda quindi in sostanza sulle sole disponibilità reddituali mensili percepite, e che devono coprire l'intero fabbisogno del piano e nell'arco temporale indicato;
- posta la necessità di valutazione in termini comparativi, ed ex art. 7 legge 3/2012, dovendosi verificare che la proposta contenga motivate e riscontrate e riscontrabili valutazioni sulla alternativa liquidatoria, ed in termini maggiormente favorevoli per i creditori.
- Rilevato che nella specie è stata proposta la soddisfazione dei creditori al 100 % degli importi dovuti per sola sorte capitale (e quindi senza computo di interessi) di spettanza, in un arco temporale di complessivi 48 mesi, che sommati all'anno indicato per la moratoria e per il pagamento dei crediti prededucibili, comporta l'individuazione di un arco temporale di cinque anni per l'esecuzione del piano;
- posto che tale prospettiva liquidatoria ed anche la prospettiva temporale è stata ritenuta compatibile con quanto *ex lege* disposto;
- rilevato che il medesimo professionista ha formulato valutazioni in ordine alla convenienza dell'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà dei proponenti, potendosi desumere da tanto che, stanti le condizioni critiche del mercato immobiliare di riferimento, il creditore esecutante, in caso di vendita coattiva dell'immobile, rischierebbe di ottenere un ricavo di somme inferiori rispetto a quelle per le quali si prospetta il pagamento come da proposta (la sorte capitale dovuta);
- rilevato comunque che non sono stati mossi rilievi sulla durata del piano che è contenuto in un arco temporale compatibile con la ragionevole durata, come dalla Giurisprudenza indicata <in un quinquennio, salvo i casi di mutui con protrazione pluriennale del piano di ammortamento>;
- considerato che il professionista incaricato per la asseverazione ha reso parere favorevole;
- considerato che sono stati anche resi specifici chiarimenti sulla prospettiva di soddisfacimento e correlata compatibilità con riferimento alla fattibilità;
- Osservato che la prospettiva temporale di specie può appalesarsi compatibile anche con la durata ragionevole del procedimento, ed in particolare con le finalità che la legge intende perseguire;
- considerato difatti che tutti i creditori salvo uno <la Banca Popolare Pugliese> non hanno addotto motivi ostativi alla eseguibilità del piano, avendo alcuni anche reso espresso parere favorevole, essendo state trasposte dal professionista asseveratore specifiche ragioni in termini di fattibilità e di alternativa liquidatoria;



- considerato che, per quanto desumibile dalle deduzioni ed affermazioni rese da/per i debitori, le previsioni di pagamento non risulterebbero suscettibili di differente rimodulazione rispetto a quanto già previsto nel piano, e tanto in considerazione delle disponibilità di risorse della debitrice che consentono di dar corso ad una proposta di tal fatta.

D'altronde occorre anche osservare che l' alternativa per i creditori potrebbe essere o l' insuscettibilità di pagamento, o il pagamento in misura ridotta e protratta nel tempo, ove sottoposta a pignoramento la somma limite della retribuzione netta mensile della Pisano, e comunque anche ove effettuata la vendita fruttuosa <dovento anche valutarsi in prognosi il relativo possibile prezzo di aggiudicazione ed i tempi di realizzo dalla vendita (anche in considerazione delle caratteristiche del bene), che allo stato non risultano essere prevedibili> ed in caso di totale assorbimento delle risorse della proponente per i pagamento dei debiti assunti, e stante la incapacità di far fronte in diversi <rispetto a quelli del piano> termini a tutte le debitorie assunte;


- rilevato quindi che il piano indica le scadenze, e le specifiche modalità di pagamento dei creditori;

- considerato che è stato precisato che le risorse per far fronte ai pagamenti verranno attinte dalle entrate mensili della sola Pisano;

- considerato che il professionista designato risulta aver dato corso agli adempimenti comunicativi richiesti;

- rilevato e ribadito che solo uno dei creditori <la suddetta Banca Popolare Pugliese> avvisati ha espresso manifestazione di dissenso o contestato il piano e la proposta di specie, ed in particolare deducendo non essere state considerate ai fini del piano tutte le spese sostenute per il procedimento esecutivo in corso, ed anche evidenziando che non sono stati computati ai fini della debitoria e del piano, neppure gli interessi maturati su debiti risalenti nel tempo e quali oggetto dell' azione esecutiva in corso;

- Considerato che non sono stati mossi rilievi sulle cause e condizione di sovrindebitamento, ed anche circa il difetto del requisito di meritevolezza, e con riferimento alle cause di indebitamento, non essendo ravvisabili <ed in particolare alla stregua degli accertamenti condotti dal professionista officiato in funzione di OCC e da quanto appositamente attestato dal medesimo> situazioni ostative riferite alla meritevolezza o ad atti dispositivi <cfr. comma III° art. 12bis citato "il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente



determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano”>;

- considerato che, stante la contestazione del creditore di specie, deve essere valutata la suscettibilità di omologa per possibilità di più favorevole alternativa liquidatoria per il creditore.

Ed infatti occorre rilevare che l' art. 12bis al comma IV° della legge 3/2012, specificamente dispone che *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo”*


Orbene, quanto a tale ultimo punto si richiama quanto già in precedenza affermato in ordine alla mancanza di una alternativa liquidatoria utile ai fini di una migliore soddisfazione dei creditori, e rispetto a quanto suscettibile di realizzazione nell'ambito della procedura esecutiva già pendente.

Ed infatti, dovendosi valutare le spese di procedura da soddisfare in prededucibilità, oltre che ulteriori costi e riparti per eventuali interventi di altri creditori, a tanto consegue che la proiezione sulla possibilità di soddisfacimento dei credito oggetto di esecuzione, quale valutata in comparazione delle somme ricavabili dalla vendita dei beni, e dovendosi computare in decremento i costi di procedura esecutiva, porta a concludere che nella specie risultano essere ravvisabili i presupposti per procedere all'omologa, e tanto atteso che l' esecuzione del piano si appalesa -in chiave prognostica- più favorevole rispetto alla alternativa liquidatoria, essendo garantita, in un tempo abbastanza contenuto, la soddisfazione della sorte capitale dovuta al creditore di specie.

Il credito *de quo* non può poi certo essere considerato privilegiato, non vertendosi in fattispecie di credito munito di causa di privilegio, ma trattandosi di mero credito rinveniente da prestito chirografario.


Sussiste anche la condizione di sovrindebitamento, stante l' impossibilità per il debitori di far fronte con le proprie risorse al pagamento dei debiti contratti.

Non sono nella specie ravvisabili elementi dai quali desumere l' immeritevolezza, atteso che il sovrindebitamento è stato anche cagionato da eventi sopravvenuti in ricorso indicati e vagliati dal professionista asseveratore - ritenuto che ai il vaglio di ammissibilità è stato già compiuto in fase antecedente alla fissazione dell' udienza ex art. 10 legge 3/2012;



- posto che la proposta risulta essere stata corredata dalla documentazione e dichiarazioni necessarie, e dalla relazione particolareggiata che ha dato contezza di tutto quanto richiesto dalle lett. a), b), c), d), e) del suddetto art. 9;
- considerato e ribadito che il Giudice deve quindi procedere alle valutazioni di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza della documentazione, e corretta informazione, con verifica della congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erronee;
- considerato e ribadito che, la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta concordataria, debba essere effettuata alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;
- rilevato che la documentazione allegata all' istanza e le precisazioni contenute, possono ritenersi rispondenti ai requisiti previsti dall' art. 9 legge cit.:
- rilevato peraltro che anche con la relazione del professionista e relative integrazioni, sono stati resi specifici chiarimenti ai fini di poter comprendere quale sia in concreto la probabile convenienza del piano rispetto all' alternativa liquidatoria, ed essendo stata valutata l' alternativa esecutivo/liquidatoria, al cospetto dei benefici derivanti dai pagamenti rateali;
- ritenuto che, anche ai fini del vaglio di ammissibilità della proposta, le prospettive ed i tempi di recupero per i creditori devono apparire più favorevoli, in ipotesi, rispetto alla liquidazione dei beni in sede esecutiva;
- considerato che dal complesso degli elementi in atti, quali desumibili dalla documentazione allegata, e dalle valutazioni ed approfondimenti del professionista incaricato, quali svolti sulla scorta delle fonti di conoscenza acquisite dal medesimo, non è dato desumere elementi che possano indurre a ritenere che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, e che quindi abbia colposamente determinato il sovrindebitamento a mezzo ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
- ritenuto in definitiva che, in considerazione e conseguenza di tutto quanto sopra argomentato, la proposta di piano è da ritenere, oltre che "ricevibile" e pertanto ammissibile, anche suscettibile di omologa e per le ragioni tutte esposte, dovendosi provvedere in conformità al disposto dell'art. 12bis Legge n. 3/2012,;

P.Q.M.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized, somewhat abstract shape, likely representing the name of the signatory.

OMOLOGA il piano del consumatore così come predisposto e presentato da PISANO CARMELA.

DISPONE che il suddetto debitore suddetto effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso del professionista incaricato e per l'attività prestata.

DISPONE che siano sospese sino al completamento del piano, le iniziative individuali dei creditori

DISPONE il divieto di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento e la sospensione di quelli eventualmente posseduti, ed il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma e per tutta la durata del piano;

PONE a carico del professionista incaricato gli obblighi di cui alla legge n. 3/2012, ed in particolare disponendo che venga resa al G.D. informativa periodica sull'esecuzione del piano.

DISPONE che sia data pubblicità del piano sul sito del Tribunale di Matera per gg. 30, del presente decreto, del piano e della relazione del professionista.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Matera,10/6/2019

Il Giudice
Dott. Antonello Vitale

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi **12 GIU. 2019**
IL CANCELLIERE